



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 254 DEL 16 febbraio 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 16 febbraio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dal dott. Oliviero Drigani, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 22

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. UDINESE avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Sulley Ali **Muntari** (gara Juventus-Udinese del 05/2/06 – C.U. n. 240 del 6/2/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale, in riferimento ai fatti verificatisi in occasione della gara Juventus-Udinese del 05/2/06, veniva inflitta al calciatore Sulley Ali Muntari la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (doppia ammonizione) e perché, al 36° del primo tempo, alla notifica dell'espulsione, rivolgeva all'Arbitro in segno di protesta parole ingiuriose e, sfilatosi la maglietta, la appoggiava sulle spalle del Direttore di gara”, proponeva rituale reclamo la società di appartenenza.

La Soc. Udinese, pur riconoscendo la gravità della condotta posta in essere dal proprio calciatore e la legittimità del provvedimento adottato nei suoi confronti dal Giudice Sportivo, sottolinea come l'episodio in questione sia avvenuto in un contesto di particolare tensione agonistica e come la reazione dello stesso calciatore nei confronti del direttore di gara sia stata provocata dalla sensazione di aver subito una ingiustizia immeritata (la seconda ammonizione e la conseguente espulsione).

Ad ulteriore riprova della consapevolezza da parte del Muntari del proprio errore (che si configurerebbe, a detta della reclamante, come “pentimento operoso”), la reclamante ha prodotto una dichiarazione del giocatore di sentite scuse verso il destinatario del proprio gesto irriparabile.

Per questi motivi, la Soc. Udinese chiede una riduzione della sanzione.

All'odierna riunione, è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, riportandosi alle conclusioni formulate nelle memorie difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia fondato.

Per quanto attiene al comportamento del Muntari (peraltro non contestato dalla reclamante), risulta chiaramente dagli atti che lo stesso calciatore, una volta raggiunto dal secondo cartellino giallo e conseguentemente espulso, si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso ed offensivo, pronunciando nei suoi confronti una frase pesantemente ingiuriosa.

Oltre a tale condotta “verbale”, il Muntari – prima di allontanarsi – si toglieva la maglietta e la appoggiava sulla spalla del direttore di gara.

Questa Commissione ritiene che tale comportamento costituisca una condotta gravemente irriparabile nel contesto di una ingiuriosa contestazione verbale nei confronti del direttore di gara.

Pur dando atto del pentimento dimostrato dal reclamante, la Commissione ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia conforme alla previsione sanzionatoria di cui all'art. 14, comma 2 bis, lett. a) CGS.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo del sig. Flaviano TONELLOTO, dirigente accompagnatore Soc. Triestina e della Soc. TRIESTINA avverso l'inibizione a tutto il 27 marzo 2006 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso l'ammenda di € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Triestina-Atalanta del 21/1/06 – C.U. n. 224 del 24/1/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al sig. Flaviano Tonello, Dirigente accompagnatore ufficiale e Presidente della Soc. Triestina, la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale fino a tutto il 27 marzo 2006, e alla Soc. Triestina la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 per responsabilità diretta per il comportamento del proprio tesserato, ha proposto reclamo il sig. Tonello e la Soc. Triestina, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, i reclamanti osservano in primo luogo che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in debito conto l'assenza di precedenti disciplinari a carico del sig. Tonello, il cui comportamento, durante la stagione in corso, sarebbe stato sempre improntato ai principi di correttezza e di rispetto dell'operato dei direttori di gara.

Inoltre, nel gravame si osserva che le espressioni usate e rivolte al direttore di gara non possono in alcun modo essere considerate offensive o irrispettose, essendosi il Tonello limito a sottolineare all'arbitro che i minuti di recupero avrebbero dovuto essere 4 (anziché 3).

La confusione del momento avrebbero infatti portato il reclamante a manifestare un rispettoso rilievo nei confronti dell'arbitro con un tono di voce elevato e con un confuso gesticolare.

In nessun modo, peraltro, il Tonello avrebbe voluto offendere o mancare di rispetto all'arbitro.

Ai fini della quantificazione delle sanzioni, i reclamanti ritengono che esse siano eccessive e sproporzionate, tanto in relazione alla reale gravità dell'episodio quanto alle sanzioni comminate in passato per episodi analoghi.

I motivi della decisione

La Commissione, letti gli atti ufficiali e valutate le argomentazioni addotte, ritiene che il reclamo non sia fondato.

Dagli atti ufficiali – considerati fonte di prova privilegiata - risulta che effettivamente al termine della gara il Tonello si è avvicinato al quarto ufficiale di gara e, profferendo ad alta voce una protesta circa l'esiguità dei minuti di recupero concessi, lo ha colpito al petto con il dito indice per tre volte. Frasi di protesta che sono state ripetute successivamente nei confronti del direttore di gara nel sottopassaggio verso gli spogliatoi.

Pur non presentando le frasi pronunciate dal Tonello profili disciplinarmente rilevanti (essendo espressione di un legittimo diritto di critica), nessun dubbio può invece sussistere circa il carattere aggressivo e minaccioso del comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell'arbitro, tale dovendosi qualificare – a prescindere dalla poco significativa connotazione violenta dell'atto - il contatto fisico posto in essere puntando il dito indice sul petto dell'ufficiale di gara.

Il contatto fisico con l'arbitro può non essere stato connotato da intenti aggressivi o violenti, ma la Commissione – come ha avuto modo di affermare in altri casi analoghi - ritiene che colpire con il dito il petto dell'ufficiale di gara, così come refertato dallo stesso, costituisca comunque una condotta non solo irrispettosa ma anche minacciosa ed aggressiva.

Le argomentazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono meritevoli di accoglimento, in quanto lo stato d'animo influenzato dall'emotività connessa alla tensione psico-fisica del dopo gara non può certo giustificare alcun comportamento nei confronti degli ufficiali di gara del tipo di quello posto in essere dal Tonello, neppure contestualizzando l'accaduto nella concitazione del momento.

Parimenti, l'assenza di precedenti specifici a carico del Tonello, stante il ruolo di alta responsabilità dallo stesso ricoperto in ambito societario, non giustifica una riduzione della sanzione, in conformità con l'orientamento degli Organi di Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Per quanto attiene, infine, all'ammenda inflitta alla Società reclamante, la Commissione ritiene che non possa essere posta in dubbio la responsabilità diretta della Triestina, considerato l'incarico apicale svolto in seno alla società dall'autore della condotta antidisciplinare.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Flaviano TONELLOTO – presidente Soc. Triestina: violazione artt. 3 comma 1, 1 comma 1 e 4 comma 2 C.G.S.;

Soc. TRIESTINA: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Triestina-Atalanta del 21/1/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 27/1/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Flaviano Tonello, all'epoca dei fatti Presidente ed Amministratore Unico della Soc. Triestina, per violazione dell'art. 1, comma 1, dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per avere espresso, nell'ambito di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, contrarie ai principi di lealtà e correttezza, nonché la Soc. Triestina per violazione dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale il Tonello, riconoscendo di aver tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara nelle dichiarazioni del "dopo partita", evidenzia come il proprio comportamento, durante la stagione in corso, sia stato sempre improntato ai principi di correttezza e rispetto dell'operato dei direttori di gara (atteggiamento confermato dall'assenza di precedenti a carico dello stesso).

Le frasi qui contestate sarebbero state pronunciate d'impeto, immediatamente dopo la partita ed in un momento di forte stress emotivo, in riferimento ad un atteggiamento di *chiusura* dell'arbitro verso il Tonello, reo – ad avviso dello stesso direttore di gara – di aver tenuto un comportamento irrispettoso nei suoi confronti (comportamento in realtà solo concitato ed impetuoso).

In nessun modo quindi, ad avviso dei deferiti, le frasi pronunciate nel dopo partita possono essere considerate come lesive della reputazione di soggetti appartenenti all'ordinamento federale, essendosi trattato di un semplice, quanto infelice, "sfogo emotivo".

Il Tonello, riconoscendo il proprio errore in modo pieno ed indiscutibile, ha infine formulato le proprie sentite scuse verso l'arbitro.

Per questi motivi, i deferiti chiedono che la Commissione valuti i fatti alla luce di quanto esposto in memoria, tenendo conto dell'eccezionalità dell'episodio.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni 10 e dell'ammenda di € 7.500,00 sia per il Tonello che per la Soc. Triestina.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che talune delle affermazioni del Tonello, riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "La Gazzetta dello Sport" e "La Stampa" e "Tuttosport" del 22/1/2006, siano censurabili.

In particolare, le espressioni – rivolte all'arbitro dell'incontro Triestina-Atalanta, "*ehi barbone, ma a chi rispondi così?*", "*cretino, devi avere rispetto*" e "*se scopro la malafede, lo vado a prendere a casa. Stiano tutti molto attenti, devono rispettare chi rischia i soldi...*"-

travalicano senza alcun dubbio il lecito diritto di critica, perché rappresentano affermazioni minacciose e giudizi gravemente lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, contrari ai principi di lealtà e correttezza.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Tonello, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, in considerazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, C.G.S. e tenuto conto della portata delle espressioni, nonché della mancanza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni 10 (aggiuntivi rispetto a quelli irrogati) e dell'ammenda di € 7.500,00 sia a Flaviano Tonello, sia alla Soc. Triestina.

Sig. Emanuele FILIPPINI – calciatore Soc. Treviso: violazione artt. 3 comma 1, 4 comma 1 e 3 C.G.S.;

Soc. TREVISO: violazione artt. 2 commi 3 e 4, 4 comma 3 e 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Livorno-Treviso del 22/1/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 27 gennaio 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Emanuele Filippini, per violazione degli artt. 3, comma 1 e 4 commi 1 e 3 del C.G.S., per avere espresso nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro della gara in oggetto e dell'Istituzione Federale nel suo complesso, nonché degli artt. 4 comma 1 e 3 del C.G.S. in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o dello svolgimento dei campionati.

La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Treviso per violazione degli artt. 2 comma 3, nonché 4 e 3 comma 2 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti l'incolpato ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale in primo luogo si afferma l'improcedibilità nei confronti del Filippini per essere stato lo stesso già oggetto di precedente giudizio disciplinare in ordine ad espressioni offensive rese, al termine della gara in questione, direttamente nei confronti del direttore di gara, con conseguente violazione del principio di diritto di cui all'art. 649 c.p.p. (*ne bis in idem*). Secondariamente, la difesa sottolinea l'incensurabilità delle dichiarazioni rese, e di conseguenza, la mancanza di responsabilità in capo al Filippini, atteso che le affermazioni dello stesso sarebbero prive di qualsiasi potenziale valenza lesiva, potendo invece essere ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica.

Mancherebbero, infatti, ad avviso del deferito, non solo il riferimento a soggetti identificati, ma anche una qualsiasi accusa d'irregolarità dolosa rispetto a soggetti operanti in ambito federale. In nessun modo il Filippini avrebbe negato o messo in dubbio la regolarità delle gare o del campionato, volendo solo manifestare con le proprie esternazioni un "sentimento comune della gente" rispetto ad alcune pretese "anomalie" del mondo del calcio.

Per questi motivi, i deferiti chiedono, in via preliminare, che venga dichiarata l'inammissibilità e/o l'invalidità del deferimento e, nel merito, il proscioglimento da ogni addebito o l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 sia per Filippini sia per la Soc. Treviso

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Filippini riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "*La Gazzetta dello Sport*" e "*Tuttosport*" del 23 gennaio 2006, a seguito della gara Livorno – Treviso, non smentite nel loro contenuto, siano censurabili.

Osserva, preliminarmente, la Commissione che non sussiste alcuna violazione del principio del principio giuridico c.d. *ne bis in idem*, atteso che le invettive contro il direttore di gara rese durante (o immediatamente dopo) lo svolgimento dell'incontro (che, come da referto arbitrale, hanno portato alla sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo....., poi confermata anche da questa Commissione) e le dichiarazioni rese agli organi di stampa successivamente alla disputa dello stesso (per le quali oggi si procede in questa sede, su deferimento della Procura Federale) hanno totale ed assoluta autonomia oggettiva e fattuale, oltre che diversa valenza ontologica, in quanto le prime vengono sanzionate direttamente dall'arbitro (con successivo provvedimento del Giudice Sportivo) attenendo il regolare svolgimento della gara, mentre le seconde ineriscono al rispetto da parte dei tesserati delle norme di equità e probità nei comportamenti riferibili all'attività sportiva.

Nel caso di specie, in relazione poi alla portata denigratoria delle dichiarazioni rese dal Filippini, si ricorda che, per giurisprudenza costante di questa Commissione Disciplinare, il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un'opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di "parte".

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell'agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.

E' vero che la giurisprudenza sportiva in più occasioni ha ribadito che il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni "vivaci, colorite e polemiche", ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere manifestato mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite.

Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Filippini, tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione dei soggetti operanti a vario titolo nell'ambito federale.

Al proposito, si ribadisce che anche lo stato d'animo di palese amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può inoltre giustificare accuse di volontarietà negli errori al deliberato scopo di favorire una squadra in danno di un'altra.

Le affermazioni dell'incolpato ("*Noi del Treviso non abbiamo peso politico ed in campo questo si vede.*" [...] "*La punizione da cui è nato il loro pari era inesistente. I tifosi capiscono e si chiedono come mai gli arbitri sbagliano sempre contro di noi.*"[...] "*L'arbitro è stato disastroso, scandaloso. E non abbiamo avuto neanche un rigore a favore. Sembriamo ospiti del Campionato, ma noi la Serie A ce la siamo meritata.*") non possono essere ritenute estrinsecazione del legittimo esercizio di un diritto di critica.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non può considerarsi sussistente alcuna esimente, tanto meno quella invocata e relativa al fatto che l'inculpato, con le espressioni usate, abbia voluto sottolineare una situazione particolarmente "sentita nell'opinione pubblica" rispetto ad alcune presunte "anomalie" del mondo del calcio.

Le dichiarazioni in questione, oggettivamente lesive, espresse dal Filippini nella fattispecie, risultano invece inequivocabilmente riferibili allo stesso.

In merito, si osserva che i problemi per quanto ritenuti rilevanti devono, comunque, essere trattati sempre in termini non diffamatori nei contenuti e nelle stesse modalità di espressione.

Questo, a maggior ragione, come nel caso di specie, quando la diffusione delle dichiarazioni avviene tramite organi di stampa a diffusione nazionale

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Filippini e, conseguentemente, quella della Soc. Treviso in relazione ai fatti contestati.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell'Istituzione Federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del Campionato risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 e la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 alla Soc. Treviso.

Sig. Pietro LO MONACO – dirigente Soc. Catania: violazione artt. 3 comma 1, 4 comma 1 e 3 C.G.S.;

Soc. CATANIA: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 17/1/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 23 gennaio 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione l'Amministratore Delegato del Catania sig. Pietro Lo Monaco per violazione degli artt. 3, comma 1 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione degli Organi di Giustizia della F.I.G.C. e dell'Istituzione Federale nel suo complesso, nonché degli artt. 4 comma 1, 2 e 3 del C.G.S. in quanto ha negato la regolarità delle gare e/o dello svolgimento dei campionati.

La Procura ha altresì deferito a questa Commissione la Soc. Catania per violazione degli artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti l'inculpato ha fatto pervenire memoria difensiva nella quale sottolinea l'incensurabilità delle dichiarazioni rese, e di conseguenza, la mancanza di responsabilità.

Secondo la difesa, le affermazioni del Lo Monaco sarebbero prive di qualsiasi potenziale valenza lesiva in quanto, pur riconosciute come effettivamente rese, ma a più riprese ed in diversi contesti, sarebbero state assemblate in modo tale da non essere corrispondenti alle modalità e agli intenti con cui erano state espresse. In particolare, la difesa osserva che il riferimento "a coloro che sperano di farci fuori" sarebbe da ricondurre entro una "dinamica sportiva" nella quale ovviamente i soggetti intenti nell'azione di "fare fuori" sono facilmente riconducibili alle altre squadre concorrenti in lotta per la promozione e non certo da ricercare in una fantomatica accusa di conclamata volontà punitiva nel formulare le sanzioni disciplinari da parte di qualcuno o addirittura del sistema nel suo complesso. Peraltro, ad avviso del deferito, la scaltrezza professionale del giornalista avrebbe fatto sì che i due

concetti (“*pesantezza delle sanzioni*” e “*dichiarazioni improntate alla mancanza di timore per le attenzioni delle concorrenti in classifica*”) si mischiassero in maniera poco opportuna e sinceramente non coerente.

Per questi motivi, il deferito chiede il proscioglimento da ogni addebito o l’applicazione della sanzione minima prevista dall’ordinamento federale.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 sia per il Lo Monaco sia per la Soc. Catania, oltre all’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per 20 giorni per il Lo Monaco.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Lo Monaco riportate negli articoli pubblicati dal quotidiano “*Corriere dello Sport*” del 17 gennaio 2006, a seguito della gara Brescia-Catania, non smentite nel loro contenuto, siano censurabili.

Infatti, le affermazioni secondo cui “*Siamo disgustati di queste decisioni cervelotiche prese dal Giudice Sportivo. Decisioni dettate non si sa da cosa. Come si fa a fermare per tre giornate uno come Spinesi? ... Credo che si stia perpetrando un disegno nei confronti di questa Società, di questa città che meritano molto di più di quello che vorrebbero dare loro. ... La squalifica per il testa a testa con Possanzini, a gara ampiamente finita, mi lascia semplicemente disgustato... la squalifica di Spinesi per tre giornate mi puzza parecchio*” e “*ma se sperano di farci fuori... si sbagliano*” adombrando inequivoci dubbi sulla correttezza ed imparzialità delle decisioni degli organi di giustizia sportiva e sulla loro strumentalità rispetto ad un disegno preordinato a danneggiare la società Catania e, quindi, finalizzato ad influire sulla correttezza dello svolgimento del Campionato di Serie B Tim, effettivamente travalicano il legittimo diritto di critica.

Si ricorda che per giurisprudenza costante di questa Commissione il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un’opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva. Si tratta dunque di una valutazione di un fatto per sua natura fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, di “parte”.

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti ed immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce. Altresì non sono consentite le generiche contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.

E' vero che la giurisprudenza sportiva in più occasioni ha ribadito che il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni “vivaci, colorite e polemiche”, ma ciò non toglie che lo stesso non possa essere manifestato mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite.

Nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Lo Monaco, tenuto conto del contenuto letterale, valutate nel loro complesso, nonché nel contesto di riferimento, si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione di soggetti o istituzioni operanti nell’ambito federale. A nulla vale il riferimento adottato dalla difesa alla presunta non rispondenza complessiva tra il significato delle dichiarazioni rese dal Lo Monaco e quelle pubblicate, atteso che lo stesso non ha provveduto a rettificare il contenuto dell’articolo, ai sensi dell’art. 8 L. 47/1948 con ciò manifestando l’intenzione di non dissociarsi dalle dichiarazioni così rese note, né di censurare il comportamento del giornalista in questione..

Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Lo Monaco e, conseguentemente, quella della Soc. Catania in relazione ai fatti contestati.

Sanzioni eque, tenuto conto della particolare gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità degli Organi di Giustizia della F.I.G.C. e dell'Istituzione Federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del Campionato, risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al sig. Pietro Lo Monaco la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00, nonché dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per giorni 20, e la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Catania.

Soc. VERONA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all'art. 62 comma 2 NOIF

Soc. BRESCIA violazione art. 9, comma 1 e 11 C.G.S. in riferimento all'art. 62 comma 2 NOIF (gara Verona-Brescia del 24/9/05).

Il procedimento

Con provvedimento del 28/12/2005, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione le Società Brescia e Verona per rispondere della violazione di cui agli artt. 9, comma 1, e 11 C.G.S., anche in riferimento all'art. 62 N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai rispettivi sostenitori – all'interno dello stadio Bentegodi di Verona - in occasione della gara Verona-Brescia del 24/9/05, essendosi accertato in particolare, in base agli elementi raccolti dall'Ufficio Indagini, che prima dell'inizio della gara alcune centinaia di "ultras" bresciani, già ospitati nel settore riservato ai sostenitori della formazione ospite, si erano riversati nel vallo prospiciente all'ingresso dello stadio – travisandosi ed armandosi di cinghie ed altri oggetti atti ad offendere – opponendosi con violenza alle Forze di Polizia che intendevano impedire che il gruppo dei facinorosi si unisse a quello di altri tifosi del Brescia rimasti all'esterno perché sprovvisti dei biglietti di ingresso. Nel corso della gara, poi, la gran parte di quei sostenitori aveva occupato lo spazio interno retrostante le gradinate dello stadio, ponendo in essere continui atti vandalici, quali il danneggiamento del bar, il suo saccheggio, la rottura dei servizi igienici e degli idranti antincendio. Al termine della partita, poi, gli stessi tifosi avevano innescato ulteriori scontri con le Forze dell'Ordine, intervenute per impedire (peraltro vanamente) che essi venissero a contatto con un gruppo di "ultras" veronesi, a loro volta ammassatisi – con intenti del pari aggressivi ed armati di cinghie e bastoni - in prossimità dei cancelli interni dello stadio che dividono i settori delle contrapposte tifoserie: lo scontro tra i due gruppi, in effetti, non aveva potuto essere evitato, tanto da costringere le Forze di Polizia ad effettuare numerose "cariche" con lancio di lacrimogeni al fine di separare i contendenti.

Nei termini di rito, la Soc. Verona faceva pervenire una memoria difensiva, con la quale - nel sottolineare di avere tempestivamente posto in essere tutte le congrue iniziative finalizzate alla prevenzione di ogni turbativa dell'ordine pubblico in occasione della gara in oggetto (in particolare allertando le Questure delle due città affinché venisse interdetta la affluenza di spettatori, provenienti da Brescia, sprovvisti di regolare biglietto nominativo), così dovendosi configurare a proprio favore l'esimente di cui all'art. 11, comma 6, C.G.S. (o, quantomeno, l'attenuante prevista dalla medesima norma) – ha chiesto il proprio proscioglimento, evidenziando come in realtà gli incidenti nei quali sono stati coinvolti propri sostenitori, peraltro avvenuti fuori dal recinto dello stadio, siano stati provocati e sviluppati dai tifosi della Società ospite.

Alla riunione odierna è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità delle Società deferite e l'irrogazione della sanzione della ammenda di € 30.000,00 con diffida per la Soc. Brescia e della ammenda di € 25.000,00 con diffida per la Soc. Verona.

Sono comparsi altresì i difensori di entrambe le società deferite, quello del Verona ribadendo quanto già dedotto in sede di memoria, quello del Brescia rilevando a sua volta l'insussistenza di episodi di violenza – ascrivibili a propri tifosi – verificatisi all'interno dello stadio e l'inadeguatezza della relazione stilata dall'Ufficio Indagini rispetto a quanto riferito dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; ha inoltre contestato la addebitabilità a supporters bresciani dei fatti di danneggiamento verificatisi all'interno dello stadio ed ha chiesto di produrre copia di atti giudiziari concernenti le gravissime lesioni patite da un giovane tifoso bresciano in occasione degli incidenti avvenuti in quella medesima giornata nei pressi della stazione ferroviaria di Verona, nonché la sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito degli accertamenti disposti al riguardo dalla locale Autorità Giudiziaria, o comunque l'effettuazione di specifici approfondimenti di indagine.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e valutate le argomentazioni addotte dalle parti, ritiene che il deferimento sia pienamente fondato, attesa l'inequivoca valenza probatoria del materiale raccolto attraverso gli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini, accertamenti che hanno tenuto conto anche di informazioni e riscontri raccolti presso le competenti Autorità di Polizia sia di Verona che di Brescia.

In particolare, è emerso che la responsabilità degli incidenti – puntualmente documentati nella loro materialità – è ascrivibile ad entrambe le contrapposte tifoserie. Di specifica ed incontestabile gravità, comunque, risulta il comportamento tenuto dagli “ultras” bresciani, i quali, “*..dopo aver preteso che fossero posti in vendita i biglietti di ingresso, pur essendo a conoscenza del divieto in vigore, con i volti coperti ed armati di cinghie, bastoni ed altri oggetti hanno fronteggiato le Forze dell'Ordine durante lo svolgimento della gara nello spazio retrostante le gradinate e si sono abbandonati ad atti di vandalismo, danneggiando, dopo averlo saccheggiato, il posto ristoro del settore ospiti, i servizi igienici e gli idranti antincendio*” (circostanze riscontrabili anche dalla lettura dell'appunto dd. 25.9.2005 redatto dal Centro Nazionale di Informazione sulle Manifestazioni Sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza).

Tali condotte, facinorose e violente, si sono protratte sia durante la gara che dopo la conclusione della stessa, con modalità di impronta teppistica il cui portato è di assoluta gravità e che hanno – a loro volta – innescato la contrapposta reazione violenta di un gruppo di sostenitori veronesi, il cui rilievo antiregolamentare risulta del pari incontestabile, a prescindere dal luogo dello stadio (le immediate prossimità della inferriata che cinge l'area riservata alla tifoseria ospite) in cui quelle condotte sono state poste in essere. Né – a favore della Soc. Hellas Verona – può trovare applicazione l'invocata esimente di cui all'art. 11, comma 6, C.G.S., atteso che le iniziative di segnalazione alle Questure svolte dalla ospitante facevano sostanziale riferimento alle irregolari modalità di distribuzione dei biglietti di ingresso. La positiva collaborazione con le Forze di Polizia comunque realizzata dalla Soc. Verona merita peraltro di essere valorizzata – agli effetti di mitigare la irroganda sanzione – quale circostanza attenuante del pari prevista dall'art. 11, comma 6, C.G.S.

Quanto poi alle istanze istruttorie avanzate dalla difesa della Soc. Brescia, la Commissione ritiene del tutto irrilevante l'acquisizione dei documenti presentati nell'odierna seduta, perché privi di specifica e diretta valenza probatoria, così come non si ravvisano concrete ragioni istruttorie né per procedere ad ulteriori accertamenti da parte dell'Ufficio Indagini

né, a maggior ragione, per disporre la sospensione del procedimento in attesa dell'esito delle indagini avviate dalla Autorità Giudiziaria di Verona a seguito della denuncia-querela presentata in relazione alle gravissime lesioni riportate da un giovane sostenitore della Soc. Brescia, colpito da ignoti nei pressi della stazione ferroviaria di Verona.

Affermata pertanto la responsabilità di entrambe le società deferite, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, C.G.S., e ritenuto di dover differenziare – *quoad poenam* – la più grave responsabilità della Soc. Brescia rispetto a quella (comunque attenuata ai sensi dell'art. 11, comma 6, C.G.S.), sanzioni eque risultano pertanto quelle di € 20.000,00 di ammenda e della diffida a carico della Soc. Brescia Calcio, e di € 10.000,00 di ammenda a carico della Soc. Verona.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione di € 20.000,00 di ammenda con diffida alla Soc. Brescia e quella di € 10.000,00 alla Soc. Verona.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 27 febbraio 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 16 FEBBRAIO 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani